



PARTE SPECIALE E
REATI TRIBUTARI
(ART. 25 QUINQUEDECIES D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale è dedicata ai reati tributari, previsti e disciplinati dall'art. 25 *quinduecies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che sono stati introdotti dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 157, nonché dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (*“Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*).

2. Tipologie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni.

Di seguito vengono descritte le principali fattispecie di reato:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'art. 2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2 *bis*:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 *bis*. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.



DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 D.Lgs. n.74 modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'art. 3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74 modificato al comma 1:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L.gs. n. 74 modificato ai commi 1 e 1 *ter*:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1 *bis*. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 *ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D.Lgs 74/2000, modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L.gs. n. 74 modificato ai commi 1 e 1-bis:

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 *bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 D. Lgs. 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si riporta il testo dell'Art. 8 del D.L.gs. n. 74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 *bis*. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 D.Lgs 74/2000, modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L.gs. 74 modificato al comma 1:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (art. 11 D.Lgs 74/2000)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione.

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CASI PARTICOLARI DI CONFISCA (art.12 *ter* aggiunto dall' art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 12 *ter* aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12 *bis* del D.L.gs 74:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

2. Aree di rischio

A seguito di un'approfondita analisi dei processi interni ad Assindustria, le aree ritenute più a rischio risultano essere le seguenti:

- **Gestione della fatturazione o altri documenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.**
- **Gestione amministrativa.**
- **Adempimenti fiscali-tributari.**
- **Gestione fornitori di beni e servizi.**
- **Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.**
- **Gestione acquisti.**
- **Attività di gestione del personale.**

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dall'Amministratore, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, soggetti apicali, dipendenti, nonché collaboratori esterni e partner della società.

4. Principi generali di comportamento

La presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei degli Organi Sociali aziendali di:

- porre in essere qualsiasi comportamento volto ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e tutte le prescrizioni di legge in materia contabile, fiscale, di informazione societaria e di redazione del bilancio;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili e fiscali.

È previsto espressamente **l'obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabili;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- applicare misure idonee ad evitare l'emissione di documentazione contabile non coerente con la prestazione o la distruzione di documenti fiscali;
- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo della fatturazione, pagamenti, gestione note di credito, acquisti, rimborsi spese;
- tracciare tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e provvedere ad una corretta archiviazione dei documenti contabili, provvedendo altresì ad un corretto sistema di back-up;
- verificare che gli importi incassati corrispondano a quelli fatturati e che non si presentino anomalie al riguardo;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione integrativa.



5. Protocolli di prevenzione

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

In particolare, dovranno essere trasmessi all'Odv le notizie di eventuali ispezioni da parte dell'autorità in materia contabile- finanziaria-tributaria e il relativo verbale.